



F.I.M.O.S. - FEDERAZIONE ITALIANA
MASSOTERAPISTI E OPERATORI SPORTIVI
via G.B. Moroni 255 - Bergamo (BG)
Tel. 035259090
segreteria@fimos.it

MANSIONARIO MCB

A cura di FIMOS: <http://www.federazionemassoterapisti.it>

Direttivo FIMOS:

- Gianfranco Bresciani (Presidente FIMOS)
- Pierpaolo Massone (Consigliere FIMOS)
- Emilio Tirelli (Consigliere FIMOS)

Comitato Operativo FIMOS:

- Paolo Aiolfi (MCB)
- Riccardo Belardinelli (MCB)
- Andrea Giovacchini (MCB)
- Angelo Terraneo (MCB)
- Alessandra Scotti (MCB)
- Valerio Valagussa (MCB)
- Walter Zabeo (MCB)

Riferimenti normativi:

natura	oggetto
R.D. 23/06/1927 n. 1264 artt. 1 e 3 Circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Generale di Sanità Pubblica 20400-3 del 25 ottobre 1928-IV	Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie
R.D. 31/05/1928 n. 1334 artt. 1-3.9.15-16.	REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 23 GIUGNO 1927, N. 1264, SULLA DISCIPLINA DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.154 DEL 4 LUGLIO 1928)
R.D. 27/07/1934 n. 1265 artt. 99. 140 141.10	Testo Unico delle Leggi Sanitarie
D.P.R. 15/01/1972 n.10 art. 1 - lett. f	Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale.
D.Min. Salute e dal Min. 'Economia e Finanze del 17/05/2002	Individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo	Relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
D.L. 09/11/2007 n. 206	Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.
D. Min Salute Dir. Gen dal 26/09/2001 al 07/02/2018	Decreti del Ministero della Salute di riconoscimento di titoli esteri di equipollenza al titolo di "Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti idroterapici"
D.d.u.o 6/10/2009 n. 10043	Attivazione del percorso formativo abilitante per l'esercizio dell'arte ausiliaria di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (r.d. 31 maggio 1928, n. 1334, art. 1)
DDUO n. 13025 del 2 dicembre 2009	"Indicazioni riguardanti le prove di accertamento finale dei percorsi di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici".
DDUO n. 4070 del 6 maggio 2011	"Indicazioni riguardanti il riconoscimento di crediti formativi nei percorsi di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. parziale modifica del d.d.u.o. 10043/09"
Note Min Salute Dir. Gen Prot. _____ del 8/10/207 Prot. 0028875 17/05/2010 Prot. 0032682 19/07/2010	
Nota Min Salute Prot. _____ 22/01/2010.	
Sentenza Tribunale di Brescia n. 2459 del 29/05/2015.	Attività principali permesse ad aventi titolo di MCB: Massaggi benessere, Operare presso strutture convenzionate SSN o SSR. Apertura propria attività massoterapica anche terapeutica con prescrizione medica ed emissione fattura esente iva tramite semplice presentazione di DIAP,. Utilizzo di Massoterapia, Idroterapia, balneoterapia ed apparecchi elettromedicali.
Sentenza Tribunale di Verona 11022/16	Archiviazione procedimento per art 348 CP: L'indagato ha titolo in forza dell'attestato di MCB anche all'utilizzo delle apparecchiature elettromedicali.
Sentenza Tribunale di Varese 86/14	Gli elettromedicali possono costituire moderno ausilio per il compimento di quei "massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano che costituiscono l'oggetto, ai sensi dell'art. 15 lett. C) R.D. 1334/28 della professione svolta dall'indagato."
Nota ATS di Brescia Prot 0098930	In base alla vigente normativa possono svolgere massaggi di tipo terapeutico o utilizzare elettromedicali solo in base a dettagliata prescrizione medica.
Min. Salute Raccomandazione n.9 Aprile 2009	Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali
Decreto n 110 12/05/2011	Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista.
Legge 4/1/1990 n 1	Disciplina dell'attività di estetista.
Decreto 3/05/1994	Determinazione delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti ausiliarie sanitarie.
D.L. 229 1/06/1999 art. 8	Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419. Art 8: Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502): Concorso alla programmazione Sanitaria Nazionale da parte delle Regioni.
legge n. 175/92: Pubblicità sanitaria	Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.
LEGGE 8 marzo 2017, n. 24	Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. (OBBLIGATORIETA' ASSICURAZIONE RC)
USSL9 Scaligera Prot 90179 25/05/2018	Riscontro nota ANaN: l'MCB può operare in Autonomia in studio proprio o in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate SSN o SSR.
Nota Ministero della Salute (www.salute.gov.it)	Elenco delle professioni sanitarie e le arti ausiliarie riconosciute dal Ministero della salute

Abilitazione professionale Regionale

Regione attestante	Attestato rilasciato dalla Regione
Lombardia	Attestato abilitante all'esercizio dell'Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie di Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici viene rilasciato dalla Regione Lombardia – Assessorato istruzione, formazione e lavoro – con Decreto n.10043 del 06 ottobre 2009, per trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative statali (D.P.R. 15 gennaio 1972 n.10 art. 1 lett. F.), ed è condiviso dall'Assessorato alla Sanità. dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Molise	Corso di formazione professionale e pertanto per avere la qualifica le cui competenze sono certificate dalla regione si fa riferimento: Alla legge nazionale legge quadro 845 21/12/1978 Poi alla legge regionale: Legge 10/1995 e smi In funzione di queste due leggi ci sono poi una serie di delibere di cui una inserisce il MCB nel repertorio regionale delle professioni (il repertorio delle professioni è pubblicato sul sito regionale Molise). Poi ci sono le varie delibere per approvazione dei corsi ai singoli enti e di autorizzazione nominativa per ciascun allievo con relativo nulla osta. http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7050

Strumenti medicali

natura	oggetto
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND) del Ministero della Salute- e smi DM 13.03.2018.	Categorie dei Dispositivi Medici -Categoria: Z APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI gruppo Z12 e relativi codici sottogruppo ZM1206 STRUMENTAZIONE PER FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE. Z120601 Z120604 Z120606 Z120607 Z120609 Z120610 Z120611 Z120614 Z120615 Z120617 Z120618 Z120619 Z120621 Z120622 oltre a tutti gli strumenti presenti alla categoria relativa ai codici Z120625; Z120626; Z120628

Esercizio abusivo della professione

natura	oggetto
C.P. art. 348	assenza dei previsti requisiti per l'esercizio di attività professionale
R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 (Testo Unico Leggi Sanitarie) – Art.t. 99, 140, 141.	Esercizio delle Professioni e delle arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria, Licenza necessaria e mancanza di possesso di Licenza
C.P. Art. 590-sexies	Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria.
C.P. Art. 589, 590:	Omicidio Colposo e seguente atto di modifica, Legge 11 gennaio 2018, n. 3 – Art 12

Privacy

natura	oggetto
D. Lgs. 196/2003 art 13	Codice in materia di protezione dei dati personali.
Regolamento UE n. 2016/679 art 13	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Termalismo

natura	oggetto
PDL 367 Regione Lombardia	"Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo"
Legge 16 luglio 1916, n. 947. Capo IV	Disposizioni varie sulla sanità pubblica. Capo IV "ACQUE MINERALI E STABILIMENTI TERMALI ED AFFINI"
R.D. 28 settembre 1919, n. 1924	"Regolamento per l'esecuzione del Capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini". (Pubblicato su Gazzetta ufficiale 25 ottobre 1919 n. 254)".
R. D. 14 gennaio 1926, n. 125	Titolo II. Delle autorizzazioni ad aprire ed esercitare stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini Articolo 14
Decreto Legge 105 1992 art. 1:	Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali. Definizione e caratteristiche di un'acqua minerale.
LEGGE 8 marzo 2017, n. 24	Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. (OBBLIGATORIETA' ASSICURAZIONE RC)
USSL9 Scaligera 25/05/208 prot 90179	Riscontro nota ANaN: l'MCB può operare in Autonomia in studio proprio o in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate SSN o SSR.

Patologie Termali

natura	oggetto
Decreto Presidente Consiglio Ministri	Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (articolo 20)
Decreto Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali	Ulteriore proroga dei termini previsti dal decreto 22 marzo 2001, così come integrato dal decreto 17 dicembre 2007, di individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale
Decreto Ministero Salute	Ulteriore proroga dei termini previsti dal decreto 22 marzo 2001, così come integrato dal decreto 14 dicembre 2006, di individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del servizio sanitario nazionale
Decreto Ministero Salute	Ulteriore proroga dei termini previsti dal decreto ministeriale 22 marzo 2001 di individuazione delle patologie, per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale
Conferenza Stato-Regioni	Intesa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sull'accordo tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali, per l'anno 2005. (Rep. n. 2663)
Decreto Ministero Salute	Proroga dei termini previsti dal decreto ministeriale 22 marzo 2001 di individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale
Legge 289	Ticket per le cure termali (art. 52, comm1 e 2)
Decreto Ministero Sanità	Confermato il precedente elenco delle patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale (art. unico)
Comunicato Ministero Sanità 124	Prorogate fino al 2005 le cure termali a carico del SSN
Legge 323/2000	Riordino del settore termale
Decreto Ministro Sanità	Proroga del termine per la revisione dell'elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali
Decreto Ministro Sanità	Elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali (allegato) e proroga della sua validità (art. 1)
Decreto Ministro Sanità	Integrazioni all'elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali
Decreto Ministro Sanità	Patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e strumenti per evitare abusi

Art. - 1. MCB - CORSO DI STUDI, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE

L'attestato abilitante all'esercizio dell'Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie di Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici viene rilasciato dalle Regioni. Per la Lombardia è regolato dal D.d.u.o 6/10/2009 n. 10043, che prevede, tra le altre cose, che i percorsi formativi per il rilascio Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici (**MCB**) siano rivolti a cittadini italiani e a stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti:

- avere compiuto 18 anni al momento dell'iscrizione al corso;
- possesso di diploma di Scuola Secondaria Superiore o in alternativa possesso di altro titolo di Professione Sanitaria.

Tutti i requisiti devono essere posseduti e la relativa documentazione presentata all'ente di Formazione all'inizio della frequenza del percorso formativo.

Il corso di studi prevede l'insegnamento di materie teoriche ed esercitazioni pratiche per **un monte minimo di 1200 ore** complessive così ripartite:

- a. Almeno 550 ore riservate all'area dei linguaggi, storico-socio-economica, matematica-scientifica, tecnologica;
- b. Almeno 450 ore riservate allo sviluppo delle competenze tecnico professionali;
- c. Almeno 200 ore di alternanza scuola-lavoro, attuabili in strutture appartenenti a tutto il territorio nazionale, avente assegnato come tutor un professionista con titolo abilitante alle professioni sanitarie e/o alle arti ausiliarie così come riconosciute dal Ministero della Salute.

Art. - 2. IL MASSAGGIATORE E CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI

Il MCB è un operatore sanitario. Ha perciò i diritti e i doveri che gli derivano dall'appartenenza a tale categoria.

- a. Educa alla salute ed alla prevenzione nell'ambito delle proprie competenze l'assistito ed i suoi familiari.
- b. Dove osservare in particolar modo le leggi, in materia privacy, igiene e sanità pubblica, sicurezza del lavoro, nazionali, internazionali dell'area geografica ed il territorio in cui opera.
- c. Deve osservare il codice deontologico.

È individuata la figura del MCB con il seguente profilo:

- d. il MCB è l'arte ausiliaria delle Professioni Sanitarie, in possesso del diploma biennale abilitante, (ai sensi dei seguenti articoli: Articolo 1 R.D. 1334 del 31/5/1928 – Articolo 99,140,141 R.D. 1365 del 27/7/1934 – Articolo 1 D.P.R. 10 del 15/1/1972) e per la Lombardia il D.d.u.o 6/10/2009 n. 10043.
- e. Può svolgere la sua attività' professionale in autonomia o in collaborazione con altre figure sanitarie in regime di professione libera o subordinata, in strutture Sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
- f. Interviene inoltre sui soggetti sani con tecniche manuali e idriche allo scopo di conservare la salute secondo la definizione dell'OMS, promuovere il benessere e migliorare la qualità della vita.
- g. All'interno di Stabilimenti Termali, Idroterapici, supervisiona gli operatori termali e non termali e monitora il decorso terapeutico del paziente. Assiste e affianca il medico nell'attuazione delle metodiche che richiedono atti medici.
- h. All'interno degli Stabilimenti di cure fisiche ed affini (a titolo di esempio: SPA) istruisce il cliente nei confronti di un corretto stile di vita, e lo segue durante il percorso benessere indirizzandolo a quei trattamenti che risultano più idonei alla sua costituzione.

Tra le sue competenze rientrano i seguenti interventi:

- i. Massoterapia: tecniche di manipolazione di organi e tessuti del corpo umano.
- j. Idroterapia: tecniche termali, tecniche idroterapiche e tecniche utilizzate in Stabilimenti di cure fisiche ed affini (a titolo di esempio: SPA).

In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il MCB:

- k. Elabora, rapportandosi al medico e in equipe multidisciplinare, la definizione degli interventi volti all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del paziente.
- l. Pratica autonomamente o in collaborazione con altre figure sanitarie o in collaborazione con strutture pubbliche o private, attività' preventiva, conservativa, di mantenimento o cura per la rieducazione adottando tecniche massoterapiche e/o idroterapiche di propria competenza funzionali alla salute ed al benessere.
- m. Utilizza in ausilio, ove richiesto, in modo appropriato e ove esse non prevedano il compimento di atti riservati ai medici o altre professioni sanitarie, prodotti di uso terapeutico e le apparecchiature elettromedicali e di terapie fisiche strumentali previste nell'elenco delle apparecchiature autorizzate dal Ministero della Salute, secondo le modalità i limiti previsti ed imposti dalla legge e secondo le istruzioni indicate dal produttore nel manuale d'uso.
- n. In relazione alla propria competenza propone l'utilizzo di tecniche termali, idroterapiche, ne addestra all'uso l'utente.
- o. Verifica le rispondenze della metodologia rieducativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale a secco e/o in vasche d'acqua riabilitative, svolgendo attività di idrocinesi.
- p. Attua piani di lavoro applicativi delle tecniche del massaggio, centrati sui bisogni del paziente e relativi alle manifestazioni patologiche di organi e tessuti del corpo umano.
- q. Attua interventi di primo soccorso (ad esclusione dell'utilizzo del defibrillatore, se non opportunamente certificato) nelle situazioni di emergenza relative all'ambito della sua pratica professionale o in ogni caso ove necessario.

Inoltre il MCB:

- r. Svolge attività di studio, didattica e consulenza, nelle scuole massoterapiche, nei servizi sanitari ed in quegli ambiti dove si richiedono le sue competenze professionali.
- s. Integra, attraverso la formazione complementare e/o continua, la formazione di base con indirizzi di specializzazione nel settore massoterapico, idroterapico, rieducativo e di tecniche e tecnologie complementari ed ausiliarie.

Art. - 3. PRINCIPALI COMPETENZE PROPRIE MCB E COMPETENZE TECNICHE

- a. In base alle proprie conoscenze ed in collaborazione con altre figure professionali sa attuare piani di lavoro.
- b. È in grado di utilizzare le metodologie di lavoro più comuni (schede, protocolli)
- c. È in grado di assicurare il corretto stato di manutenzione e funzionamento delle apparecchiature e prodotti utilizzate nella pratica professionale.
- d. È in grado di interpretare la prescrizione medica e quindi di:
 - i. Effettuare tutte le manualità e manovre e le relative variazioni del massaggio terapeutico.
 - ii. Applicare terapie in trattamenti locali.
 - iii. Trattare ed effettuare il massaggio terapeutico di organi e tessuti del corpo umano relativo alle varie patologie.
 - iv. Praticare l'esercizio terapeutico in disabilità transitorie e minimali.
- e. Sa preparare il paziente e la parte da trattare.
- f. Sa dosare correttamente l'intervento.
- g. Sa utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza e la salute propria e dell'utente, riducendo al massimo i rischi.
- h. Rilevamento delle condizioni generali del paziente e dei parametri vitali.
- i. Valuta e misura, senza emettere una diagnosi clinica, l'assistito applicando le più note e comuni tecniche di semeiotica e misurazione.

- j. Sa definire uno squilibrio muscolo-tendineo e sa valutare in termini di forza e resistenza la funzionalità muscolare.
- k. Segnala prontamente all'utente situazioni che possano richiedere l'intervento di professionisti medici e/o sanitari riconoscendo segni e sintomi di eventuali scompensi di organi e tessuti del corpo.
- l. Riconosce le principali patologie di organi e tessuti del corpo umano al fine di relazionarsi con le professioni medico e sanitarie con competenza e conoscenza della corretta terminologia.
- m. È in grado di identificare i bisogni dell'assistito e gestirli nel modo più appropriato.
- n. Possiede competenze professionali utili a svolgere attività di massaggio, termali e/o idroterapiche con la migliore applicazione tecnica e con la conoscenza delle aree fisiche di intervento, dell'anatomia e della fisiologia umana.
- o. In base alle proprie conoscenze ed in collaborazione con altre figure Professionali attua piani di lavoro applicativi delle tecniche del massaggio, termali e/o idroterapiche, centrati sui bisogni del paziente e relativi alle manifestazioni patologiche di organi e tessuti del corpo umano.
- p. In ambito sportivo ha le competenze utili all'applicazione delle tecniche massoterapiche, termali e/o idroterapiche secondo una specifica sequenza, un'adeguata manualità e le necessità dell'atleta e del relativo gesto atletico.
- q. Conosce indicazioni, controindicazioni e limiti dei trattamenti termali e/o idroterapici, delle tecniche di massaggio, delle manualità, delle sequenze, delle manovre, dei prodotti e delle apparecchiature utilizzate nella sua attività.
- r. È a conoscenza dei limiti delle proprie competenze, e allo stesso modo conosce le competenze delle altre Professioni e arti sanitarie, escludendo sovrapposizioni.
- s. Svolge in autonomia attività di massaggio non terapeutico.